# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1247

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato TURRONI**

Nuove norme per la prevenzione e la repressione delle violazioni della disciplina in materia urbanistica ed edilizia

*Presentata il 17 settembre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Italia ha bisogno della riforma urbanistica, di una legge sui suoli e per gli espropri, e non di una nuova sanatoria edilizia.

Dopo il fallimento della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è necessario abbandonare definitivamente ogni ipotesi di un nuovo condono dell'edilizia abusiva che comporterebbe la legalizzazione di attività operate in violazione delle leggi edilizie, urbanistiche e fiscali, discriminando i cittadini rispettosi della legge e compremettendo seriamente la credibilità dello Stato proprio nel momento in cui particolarmente forte è l'aspirazione collettiva al rinnovamento dei metodi di governo; un nuovo condono favorirebbe soprattutto la criminalità organizzata, che, specialmente al Sud, lucra sull'abusivismo; la fresca esperienza della precedente legge di sanatoria, la legge n. 47 del 1985 cosiddetta « Nicolazzi », dimostra inequivocabilmente che l'apporto finanziario ricavabile dal condono edilizio è del tutto negativo mentre la prospettiva del condono induce una ulteriore crescita del fenomeno.

La legalizzazione degli insediamenti abusivi riversa sulla collettività enormi costi per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di base e, più in generale, delle opere necessarie per integrare tali insediamenti nella città.

Per questo, ed in considerazione del fallimento della legge sulla sanatoria, che è tornata solo a vantaggio di chi ha commesso gli abusi, addebitando alla collettività oneri non dovuti e generalmente insostenibili, consolidando così le precarie condizioni abitative esistenti negli insediamenti realizzati abusivamente, deprimendo ulteriormente nel Paese la qualità

dei sistemi insediativi e dei siti di pregio ambientale, mentre del tutto assenti sono, nel Governo, serie politiche territoriali, è necessario riformare la legge n. 47 del 1985 stabilendo norme rigorose per il ripristino della legalità sul territorio. I princìpi di tale azione possono essere così sintetizzati:

1) escludere nei termini più inequivoci ogni ipotesi di condono, sanatoria, amnistia, per le violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia. Ciò perché ogni ipotesi di condono, sanatoria, amnistia, concorre potentemente a corrodere, fino a vanificare, la credibilità, presente e futura, delle pubbliche istituzioni e delle norme (di tutte le norme), minando le basi stesse della civile convivenza. E perché, conseguentemente, non soltanto non produce l'isolamento della « grande criminalità » (che, per di più, nel campo concreto dell'illegalità urbanistico-edilizia, in molte zone del Paese è presente direttamente e con intrecci multipli ed indistricabili con il complesso del fenomeno), ma concorre ad alimentare quell'illegalismo diffuso e di massa nel quale la « grande criminalità » si muove « come il pesce nell'acqua »;

2) assumere, per contrastare le violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia, la priorità della prevenzione: non quale pretesto per affievolimenti della repressione, ma quale premessa di una repressione (quando debba intervenire) agevolmente ed efficacemente esercitabile. Prevenzione significa certamente esercitare un'attività conoscitiva, del territorio e delle sue trasformazioni, piena, capillare e costante, un'attività pianificatoria, largamente rinnovata nei contenuti e nei metodi, continua e temporalizzata nelle sue previsioni e prescrizioni, un'attività di pubblica abilitazione alle trasformazioni degli immobili tempestiva e trasparente. In termini più ravvicinati, prevenzione significa esercitare un'attività di controllo sulla regolarità delle trasformazioni degli immobili puntuale e tempestiva, così da bloccare sul nascere, al massimo del possibile, con efficienti ed efficaci ordinanze sospensive, ogni violazione della disciplina, quando essa è agevolmente reversibile;

3) privilegiare, nei casi di trasformazioni, fisiche o funzionali, di manufatti edilizi esistenti (modifiche dell'impianto, o degli elementi costruttivi, o delle coperture, delle coloriture, degli infissi, piccoli ampliamenti, parziali mutamenti dell'uso, e simili) difformi dalla disciplina urbanistica ed edilizia, la sanzione della rimessione in pristino, o della conduzione a conformità con la disciplina, a spese dei responsabili delle violazioni. Le sanzioni alternative, pecunarie, andrebbero rigorosamente riservate solamente ai casi di acclarata ed incontrovertibile impossibilità tecnica di operare la rimessione in pristino, o la conduzione a conformità con la disciplina, senza grave nocumento non tanto del manufatto edilizio preesistente e conforme, quanto di eventuali valori di interesse collettivo in esso riconosciuti;

4) applicare, generalizzatamente, rigorosamente e tempestivamente, nei casi di consistenti trasformazioni, fisiche o funzionali, di immobili (nuove edificazioni, grandi ampliamenti, radicali mutamenti degli usi, e simili) difformi dalla disciplina urbanistica ed edilizia, la sanzione dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti edilizi e delle aree di pertinenza. Tale sanzione, sottraendo i prodotti delle violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia al cosiddetto « mercato » immobiliare, e non consentendo i relativi lucri, anzi comportando per i responsabili delle violazioni la perdita dell'investimento effettuato, costituisce il più efficace deterrente contro il perpetuarsi delle illegalità sul territorio. Inoltre, unicamente l'applicazione di tale sanzione consente di porre le premesse per discriminare tra « abusivismo a fini speculativi » ed « abusivismo per necessità » (posto che tale distinzione risponda ancora a realtà). Infatti, è ineludibile riconoscere, a qualsiasi persona, la « necessità », anzi il « diritto umano », ad *usufruire di un'abitazione*, ma non può essere riconosciuta come « necessità », e tantomeno come « diritto umano », di alcuno, quella di *essere proprietario di un'abitazione*, costruita abusivamente;

5) garantita che sia la sottrazione dei prodotti delle violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia al cosiddetto « mercato » immobiliare, si può, e presumibilmente si deve, contemperare realisticamente l'interesse (pubblico e collettivo) alla riconduzione del territorio nel pristino stato, od a conformità con la disciplina urbanistica ed edilizia, con l'esigenza (anch'essa sovente pubblica, o di rilevanza pubblica) di assicurare, per l'appunto, il « diritto umano », ad usufruire di un'abitazione, riprendendo alcune interessanti innovazioni introdotte nel proprio ordinamento dalla Regione siciliana con la legge regionale 31 maggio 1994, n. 17. In quest'ottica, i comuni non dovrebbero essere obbligati a decidere, con determinazione immediata ed irreversibile, se mantenere i manufatti edilizi abusivamente realizzati, o trasformati, e gratuitamente acquisiti, ovvero procedere alla loro demolizione. I comuni dovrebbero poter decidere sia di mantenere permanentemente i suddetti manufatti, sia di procedere immediatamente alla loro demolizione, sia (perfino nei casi più clamorosi di contrasto con valori pubblici e collettivi tutelati) di mantenerli temporaneamente, differendone la demolizione a quanto essa sia stata resa praticabile, dall'offerta di soluzioni alternative, senza (rilevanti) traumi o conflitti sociali. Come pure i comuni dovrebbero poter decidere di assegnare in uso i manufatti edilizi abusivamente realizzati, o trasformati, e gratuitamente acquisiti, e che si sia deciso di mantenere (pure se soltanto temporaneamente), anche, e prioritariamente, ai responsabili delle violazioni, od ai loro aventi causa, ove posseggano determinati requisiti (neppure troppo restrittivi, stante la presente situazione del « mercato » delle abilitazioni) di necessità abitativa e di reddito. Dagli assegnatari dovrebbe in ogni caso essere pretesa la corresponsione di un canone d'uso. Ove dei manufatti edilizi sia stata decisa la demolizione differita, dai medesimi assegnatari dovrebbe essere preteso l'impegno al rilascio all'eventuale venir meno dei requisiti richiesti, ovvero, comunque, al realizzarsi dell'offerta di un'alternativa rispondente alle loro insopprimibili esigenze. Ove invece dei manufatti edilizi sia stato deciso il mantenimento a tempo indeterminato, agli assegnatari (o a buona parte di essi) potrebbe essere richiesto un concorso (finanziario, o d'altra natura) alla riqualificazione dei manufatti edilizi stessi nonché degli interi insediamenti interessati, a fronte dell'assicurazione di congrui periodi di permanenza nel diritto d'uso, o di scomputi dai previsti canoni d'uso;

6) la pratica attuazione di scelte quali quelle sinora sostenute esige che i comuni siano posti in condizione sia di prevenire e di reprimere tempestivamente ed efficacemente l'abusivismo edilizio in corso e futuro, sia, soprattutto, di definire la talvolta enorme massa di pratiche giacenti in ordine all'abusivismo pregresso, a seguito del condono di cui alla legge n. 47 del 1985. La definizione di tale massa di pratiche comporterebbe, da un lato, poter procedere con chiarezza, secondo le linee dianzi sostenute, alla « gestione » dell'edificato abusivo sanato, e soprattutto di quello non sanabile, e produrrebbe assai consistenti entrate a favore dei comuni ed anche dello Stato (entrate da utilizzarsi innanzitutto per la riqualificazione dell'edificato abusivo sanabile, nonché dei suoi agglomerati, così da trasformarli in accettabili insediamenti urbani, e per predisporre praticabili alternative per gli utilizzatori dell'edificato abusivo non sanabile). In vista di ciò, occorre che a tutti i comuni, anche in deroga alle restrizioni che eventualmente li riguardino, ed in termini ben più pertinenti di quanto non faccia il decreto-legge per il nuovo condono edilizio varato dal Governo, sia data facoltà di ricorrere a strumenti operativi eccezionali (assunzioni temporanee, « progetti finalizzati », ricorso a strutture di servizio esterne, e simili), a carico, ovviamente, dei futuri previsti introiti;

7) è inoltre necessario che i comuni siano posti in grado di attuare effettualmente le misure estreme di repressione, cioè le rimessioni in pristino, ove queste siano tassativamente previste, ovvero ove e quando siano decise. Ciò significa, essen-

zialmente, possibilità per i sindaci di ricorrere non soltanto alle Forze di pubblica sicurezza, ma anche alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa (mentre nel decreto-legge per il nuovo condono edilizio varato dal Governo pare che tale possibilità sia data soltanto ai commissari *ad acta* eventualmente nominati nei casi di inadempimenti dei sindaci);

8) per converso, è necessario che le inadempienze, o semplici irresolutezze od intempestività, dei comuni e dei loro sindaci, nell'attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, siano prontamente ed efficacemente sanzionate. In proposito, dovrebbero prevedersi possibilità di nomina di commissari *ad acta* da parte dei presidenti delle province o delle regioni territorialmente competenti (nel rispetto, quindi, della Costituzione repubblicana). E dovrebbe altresì prevedersi esplicitamente come reato omissivo qualsiasi ritardo, rispetto ai termini previsti, nell'effettuazione delle azioni sia cautelari che di comminazione delle sanzioni per violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia.

L'articolo 1 della presente proposta di legge detta modifiche alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.

L'articolo 2 propone modifiche alle norme in materia di snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie.

L'articolo 3 modifica le disposizioni finali della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Con l'articolo 4 si definiscono i procedimenti di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Nell'articolo 5 sono previste misure straordinarie per la repressione dell'abusivismo edilizio.

L'articolo 6 attribuisce poteri sostitutivi e stabilisce provvedimenti a carico di sindaci inadempienti.

L'articolo 7 detta norme per il risanamento delle aree interessate da insediamenti abusivi.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Modifiche alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia).*

1. Al capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 7:

1) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e la rimessione in pristino degli immobili interessati, ovvero, nei casi di totale difformità dalla concessione e di variazioni essenziali, la loro conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia. All'ingiunzione deve pienamente ottemperarsi entro centoventi giorni dalla sua notifica, salvo che l'ingiunzione stessa non stabilisca un termine superiore, in considerazione della mole dei lavori da eseguirsi, o di loro particolari caratteristiche tecniche; in tale ultimo caso l'inizio dei lavori deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla data della notifica. »;

2) al terzo comma, le parole: « alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione » sono sostituite dalle seguenti: « ad ottemperare all'ingiunzione di cui al secondo comma nei termini ivi stabiliti »;

3) al quarto comma, le parole: « nel termine di cui al precedente comma » sono sostituite dalle seguenti: « nei termini di cui al secondo comma » e le parole: « al patrimonio del comune. » sono sostituite dalle seguenti: « al patrimonio indisponibile del comune. »;

4) il quinto comma è sostituito dal seguente: « Entro trenta giorni dall'intervenuta acquisizione il consiglio comunale

decide se i manufatti abusivi, in quanto contrastino con interessi urbanistici, paesaggistici, ambientali, storici, debbano essere, con ordinanza del sindaco ed a spese dei responsabili degli abusi, demoliti, ripristinandosi lo stato dei luoghi, ovvero, ove possibile, condotti a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, oppure se debbano essere mantenuti, in ragione di prevalenti interessi pubblici ed in assenza di rilevante contrasto con i predetti interessi urbanistici, paesaggistici, ambientali, storici. La demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero la conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, devono comunque essere disposte ove i manufatti abusivi abbiano interessato immobili assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, 29 giugno 1939, n. 1497, al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126. In ogni caso il consiglio comunale, pur decidendo la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero la conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, può, in ragione di motivate gravi difficoltà, anche d'ordine sociale, procedere tempestivamente all'attuazione delle decisioni assunte, deliberare di mantenere temporaneamente i manufatti abusivi, fissando i termini di tale mantenimento e le condizioni al realizzarsi delle quali il sindaco è tenuto a provvedere, con ordinanza, all'attuazione delle decisioni assunte. »;

5) al sesto comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Tali amministrazioni possono, d'intesa con il comune territorialmente competente, decidere, nei medesimi casi e per le medesime ragioni di cui al quinto comma, di mantenere temporaneamente i manufatti abusivi, fissando i termini di tale mantenimento e le condizioni al realizzarsi delle quali procedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi. »;

*b)* all'articolo 9:

1) al primo comma, le parole: « eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa », sono sostituite dalle seguenti: « eseguite in assenza di concessione o in difformità da essa »;

2) al secondo comma, dopo le parole: « il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile », sono inserite le seguenti: « senza grave nocumento dell'edificio preesistente, in contrasto con le finalità perseguite dalle prescrizioni violate dall'abuso »;

*c) all'articolo 10:*

*1) il terzo comma è sostituito dal* seguente:

« Qualora le opere eseguite in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa abbiamo interessato immobili sottoposti a vincoli in forza di leggi statali o regionali, ovvero disciplinati da prescrizioni di strumenti di pianificazione o di regolamenti edilizi, volte alla conservazione delle loro caratteristiche in ragione di interessi paesaggistici, ambientali e storici, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza di tali vincoli o prescrizioni, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino, ovvero, se possibile, la conduzione degli immobili a conformità con la vigente disciplina, a cura e spese del responsabile dell'abuso, stabilendo il termine per ottemperare, ed irroga una sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da lire un milione a lire venti milioni. Decorso il termine stabilito senza che sia stato ottemperato all'ordine, alla restituzione in pristino, ovvero alla conduzione degli immobili a conformità con la vigente disciplina, provvede la stessa autorità competente, a spese del responsabile dell'abuso. Qualora la restituzione in pristino, ovvero la conduzione degli immobili a conformità con la vigente disciplina, non siano possibili senza grave nocumento dell'immobile interessato, in contrasto con le finalità perseguite dalle prescrizioni violate dall'abuso,

è irrogata una ulteriore sanzione di lire cento milioni. Ove gli immobili siano disciplinati solamente dalle suindicate prescrizioni di strumenti di pianificazione, anche sovracomunali, o di regolamenti edilizi, autorità competente è il comune. Ove gli immobili siano sottoposti a vincoli in forza di leggi statali o regionali ed anche disciplinati dalle suindicate prescrizioni di strumenti di pianificazione o di regolamenti edilizi, il sindaco richiede all'autorità competente a vigilare sull'osservanza dei vincoli se intenda procedere ai sensi del presente comma; nei casi di risposta negativa o di mancata risposta dopo sessanta giorni dalla richiesta, provvede il sindaco. In tutti i casi di applicazione da parte del comune delle misure e delle sanzioni di cui al presente comma non trova applicazione quanto disposto al primo comma. »;

2) al quarto comma, primo periodo, le parole: « , anche non vincolanti, », sono sostituite dalle seguenti: « , anche non sottoposti ai vincoli o disciplinati dalle prescrizioni di cui al terzo comma, ».

ART. 2.

*(Modifiche alle norme in materia di snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie).*

1. Al capo II della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il quarto comma dell'articolo 25 è abrogato;

*b)* l'articolo 26 è abrogato.

ART. 3.

*(Modifiche alle disposizioni finali della legge 28 febbraio 1985, n. 47).*

1. Al capo V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, prima dell'articolo 45, è inserito il seguente:

« ART. 44-*bis*. – *(Utilizzazione dei manufatti edilizi abusivi acquisiti al patrimonio*

*pubblico).* — *1.* I manufatti edilizi abusivi acquisiti al patrimonio pubblico ai sensi del terzo e sesto comma dell'articolo 7, ove non vengano utilizzati direttamente dall'amministrazione a cui favore si sia verificata l'acquisizione, sono concessi in uso, o dati in locazione, ad altre amministrazioni o ad enti pubblici o di diritto pubblico, ovvero dati in locazione ad altri soggetti nell'osservanza delle relative disposizioni di legge.

*2.* Il consiglio comunale, ove abbia deciso, ai sensi del quinto comma dell'articolo 7, di mantenere i manufatti edilizi abusivi acquisiti al proprio patrimonio, può, con la medesima o con una separata e successiva deliberazione, decidere di concederli in abitazione a coloro che vi risultino avere la propria dimora abituale e principale alla data di assunzione della predetta deliberazione, nonché ai loro nuclei familiari, anche di fatto, e che ne facciano richiesta, alle seguenti condizioni:

*a)* la richiesta sia presentata al sindaco entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione;

*b)* le trasformazioni abusive dei manufatti edilizi siano state ultimate entro e non oltre il 31 dicembre 1993;

*c)* il concessionario non sia proprietario di altro immobile idoneo a soddisfare le esigenze abitative proprie e del suo nucleo familiare;

*d)* il concessionario versi il corrispettivo della concessione relativa al manufatto edilizio concesso, nella misura prevista alla data di pubblicazione della deliberazione, e si impegni a corrispondere un canone annuo pari al 5 per cento del valore dell'immobile determinato sulla base degli estimi del catasto edilizio.

*3.* Il diritto di abitazione di cui al comma 2 è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 1022, 1023, 1024 e 1025 del codice civile. Sono in ogni caso a carico del concessionario le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile concesso, nonché le spese per l'eventuale adeguamento alle norme vi-

genti in materia di edilizia ed alle disposizioni riguardanti l'idoneità statica dei manufatti edilizi e per l'eventuale completamento delle parti estreme ai sensi della disciplina urbanistico-edilizia comunale. I predetti interventi di adeguamento e di completamento sono definiti con l'atto di concessione.

*4.* Il consiglio comunale può, con la medesima deliberazione di cui al quinto comma dell'articolo 7, o con una separata e successiva deliberazione, decidere di dare tutti i manufatti edilizi di cui al comma 2 del presente articolo, o soltanto quelli per i quali non si realizzino le condizioni ivi prescritte, ovvero i manufatti edilizi abusivi che abbia deciso di mantenere soltanto temporaneamente, in locazione a coloro che vi risultino avere la propria dimora abituale e principale alla data di assunzione della predetta deliberazione, nonché ai loro nuclei familiari, anche di fatto, e che ne facciano richiesta, alle seguenti condizioni:

*a)* la richiesta sia presentata al sindaco entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione;

*b)* le trasformazioni abusive dei manufatti edilizi siano state ultimate entro e non oltre il 31 dicembre 1993;

*c)* il richiedente non sia proprietario di altro immobile idoneo a soddisfare le esigenze proprie e del suo nucleo familiare;

*d)* il richiedente si impegni a corrispondere un canone annuo pari al 5 per cento del valore dell'immobile determinato sulla base degli estimi del catasto edilizio, salvo che ove e sino a quando il richiedente medesimo sia in possesso dei requisiti previsti per usufruire di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

*e)* il richiedente si impegni, qualora dei manufatti edilizi abusivi sia stato deciso il mantenimento soltanto temporaneo, al rilascio dell'immobile locato entro sessanta giorni dall'eventuale venir meno della condizione di cui alla lettera *c)*, ovvero dalla notifica, effettuata dal comune, dell'offerta in locazione di altro diverso alloggio, appartenente all'edilizia

residenziale pubblica ove il richiedente medesimo sia a tale data in possesso dei relativi requisiti, o di proprietà di qualsiasi soggetto negli altri casi.

5. Nei casi di cui al sesto comma dell'articolo 7, le amministrazioni ivi indicate che abbiano deciso, d'intesa con il comune territorialmente competente, di mantenere temporaneamente dei manufatti abusivi, possono convenire con il medesimo comune che tali manufatti siano dati in locazione a coloro che vi risultino avere la propria dimora abituale e principale alla data di assunzione della predetta decisione, nonché ai loro nuclei familiari, anche di fatto, e che ne facciano richiesta, alle stesse condizioni di cui al comma 4 del presente articolo ».

ART. 4.

*(Definizione dei procedimenti di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47).*

1. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, o i loro aventi causa, ove in data 26 luglio 1994 non sia stata interamente versata l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge, devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 ottobre 1994.

2. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, o i loro aventi causa, ove in data 26 luglio 1994 non abbiano corrisposto al comune competente per territorio il corrispettivo della concessione, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 37 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al predetto comune una ricevuta comprovante il pagamento di una somma a titolo di anti-

cipazione del corrispettivo della concessione, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per i mutamenti dell'uso, ove soggetti a sanatoria, la cui entità è determinata secondo quanto stabilito alla tabella di cui all'allegato A alla presente legge. Il mancato pagamento di tale somma entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge implica l'improcedibilità della domanda di concessione in sanatoria, qualora quest'ultima non sia già stata rilasciata.

3. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, corredata dalla documentazione richiesta dall'articolo 35 della medesima legge n. 47 del 1985, ove sia intercorso il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi del capo IV della citata legge n. 47 del 1985, nonché dell'eventuale integrazione di cui al comma 1 del presente articolo e dell'eventuale somma di cui al comma 2 nei termini stabiliti, salvo che nei casi di cui agli articoli 32 e 33 della citata legge n. 47 del 1985, si intende accolta al decorrere del termine perentorio di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'interessato provveda alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento.

4. Al fine di svolgere tempestivamente le attività relative all'esame delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, i comuni hanno facoltà, anche in deroga a restrizioni che eventualmente li riguardino, di ricorrere ad assunzioni temporanee, a progetti finalizzati, ad affidamenti di incarichi a strutture di consulenza e di servizi, utilizzando fino al 20 per cento delle somme introitate ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ART. 5.

*(Misure straordinarie per la repressione dell'abusivismo edilizio).*

1. Ai fini della demolizione dei manufatti abusivi, con ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, ove possibile, della loro conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, i sindaci, o coloro che debbano compiere in loro sostituzione gli atti di loro spettanza di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

ART. 6.

*(Poteri sostitutivi e provvedimenti a carico di sindaci inadempienti).*

1. Qualora il sindaco non compia gli atti previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, il presidente della giunta regionale, o, su delega conferita dalla legge regionale, il presidente della provincia competente per territorio, compiono direttamente, o tramite commissari *ad acta* all'uopo nominati, gli atti di spettanza del sindaco, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

2. Il mancato compimento da parte del sindaco degli atti previsti dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, entro i termini ivi previsti, e comunque entro il termine massimo di venti giorni dalla trasmissione della proposta di provvedimento da parte dei funzionari od impiegati responsabili, ove si sia verificato almeno cinque volte nel corso del mandato, comporta la rimozione ai sensi dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. I sindaci rimossi per le cause di cui al

presente comma non possono essere candidati alla carica di sindaco nello stesso comune nella competizione elettorale successiva alla loro rimozione.

ART. 7.

*(Risanamento delle aree interessate da insediamenti abusivi).*

1. Il 30 per cento degli introiti dello Stato provenienti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle oblazioni dovute ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è ripartito tra le regioni in proporzione all'entità delle opere eseguite nei rispettivi territori in assenza di concessione, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa, nonché nei casi di cui agli articoli 32 e 33 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Tali somme sono ripartite dalle regioni tra i comuni, adottando analoghi criteri, e destinate alla realizzazione, per quanto necessario, di manufatti edilizi che consentano la liberazione dei relativi abitanti dai manufatti edilizi abusivi acquisiti al patrimonio pubblico di cui sia stata decisa la demolizione, nonché alla qualificazione dei manufatti edilizi abusivi acquisiti al patrimonio pubblico di cui sia stato deciso il mantenimento, e dei loro agglomerati insediativi.

2. Gli introiti dei corrispettivi delle concessioni in sanatoria devono essere utilizzati prioritariamente, oltreché per il fine di cui al comma 4 dell'articolo 4, nei limiti ivi prescritti, e per l'attuazione delle demolizioni dei manufatti abusivi, con ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, ove possibile, della loro conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, per i medesimi scopi di cui al comma 1 del presente articolo.

ALLEGATO A
*(v. articolo 4, comma 2)*

TABELLA

ANTICIPAZIONI DEI CORRISPETTIVI DELLE CONCESSIONI RIPARTITE PER ENTITÀ DEMOGRAFICA DEI COMUNI

*Contributo di concessione ripartiti per popolazione del comune.*

| NUMERO ABITANTI | Nuove costruzioni ampliamenti lire/mq | Ristrutturazioni modifiche destinazione d'uso lire/mq |
|---|---|---|
| Fino a 3.000 ..... | 10.000 | 5.000 |
| Da 3.001 a 20.000 ..... | 20.000 | 10.000 |
| Da 20.001 a 100.000 ..... | 30.000 | 15.000 |
| Da 100.001 a 300.000 ..... | 40.000 | 20.000 |
| Oltre 300.000 ..... | 50.000 | 25.000 |

*Stampato su carta riciclata ecologica*

DDL12-1247
Lire 500